



Servizio Polizia Amministrativa

ORDINANZA - INGIUNZIONE

n. 16 del 10/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il rapporto prot. n. 7588 del 20.10.2010, relativo al verbale di accertamento d'irregolarità n° 2010/432 del 27.04.2010, redatto da personale dipendente dal MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Ispettorato Centrale Repressioni Frodi - Ufficio di Cagliari, a carico del sig. Carta Franco, nato a Cagliari il 31/12/1972, e residente in San Donato Milanese (Mi), via XXV Aprile 25 – cap. 20097- C.F.CRTFNC72T31B354R, responsabile della filiale Metro Italia Cash and Carry, punto vendita in viale Elmas n. 208, territorio del Comune di Elmas (Ca), in ordine al quale venivano accertate le seguenti violazioni:

- 1) Artt. 113 ter e allegato XI Bis del Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007;
- 2) Art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto 8 agosto 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- 3) Art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

INDIVIDUATA quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. la società Metro Italia Cash and Carry Spa, con sede legale in San Donato Milanese, via XXV Aprile 25 – P.I. 02827030962;

EVIDENZIATO che sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e la notificazione delle violazioni sopraindicate, così come disposto dall'art. 14 della citata legge n. 689/1981;

RILEVATO che sono inutilmente decorsi i termini previsti per il pagamento in misura ridotta, così come disposto dall'art. 16 della citata legge n. 689/1981;

RITENUTA provata, in base agli atti, la fondatezza dell'accertamento e valutate, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le modalità delle violazioni contestate/notificate;

VISTO che gli interessati hanno prodotto scritti o memorie difensive entro i termini previsti e deducendo due motivi di opposizione:

- 1) l'indicazione dell'età alla macellazione, anche se non nel cartellino esposto sul banco frigo, era comunque riportata sulle singole confezioni;
- 2) il mancato invio, con la spedizione del verbale di contestazione, di alcune fotografie scattate dagli ispettori addetti al controllo, facenti parte integrante e sostanziale del verbale medesimo; con la conseguenza che l'assenza delle stesse, assunte costituenti la "prova" dell'illecito, avrebbe recato lesione al diritto di difesa degli opposenti;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'art. 11 della citata legge 689/1981, per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

CONSIDERATO che il ricorso presentato dall'interessato non può trovare integrale accoglimento, poiché le argomentazioni difensive e la documentazione prodotta non sono idonee a confutare la fondatezza dell'accertamento e la responsabilità dell'infrazione contestata, anche alla luce delle controdeduzioni tecniche fornite dall'organo accertatore, per le seguenti ragioni:

- 1) il verbale suindicato sottoscritto da un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile, fa piena prova dei fatti avvenuti in sua presenza fino a querela di falso;
- 2) che, pertanto, non è l'autorità amministrativa procedente a dover dimostrare che l'indicazione della età della macellazione non presente anche sulle singole confezioni, allegando anche le foto di cui

sopra al verbale, ma è il soggetto responsabile e sanzionato a dover dimostrare il contrario, cioè, nel caso di specie, che l'indicazione poteva essere rilevata dalle singole confezioni anche se non presente nei cartellini posti in corrispondenza delle carni in vendita;

RITENUTO EQUO determinare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a Euro 1.166,00 oltre a Euro 12,00 per spese di procedimento e notifica, per complessivi **Euro 1.178,00 (millecentosettantotto/00)**;

VISTI gli atti depositati presso il servizio di Polizia Amministrativa della scrivente Amministrazione;

VISTA la legge 689/1981 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 della Legge Regionale Sardegna n. 5/2006 e s.m.i.;

ORDINA

Al Sig. Carta Franco, nato a Cagliari il 31/12/1972, e residente in San Donato Milanese (Mi), via XXV Aprile 25 – cap. 20097- C.F.CRTFNC72T31B354R, responsabile della filiale Metro Italia Cash and Carry, punto vendita in viale Elmas n. 208, e all'obbligato in solido la società Metro Italia Cash and Carry Spa, con sede legale in San Donato Milanese, via XXV Aprile 25 – P.I. 02827030962, il pagamento della somma di **Euro 1.166,00 quale sanzione per le violazioni in premessa indicate**, oltre alla somma di **Euro 12,00** per spese di procedimento e notifica;

INGIUNGE

Ai medesimi **di versare in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la somma di Euro 1.178,00 (millecentosettantotto/00)** sul c/c postale n. 17433095 intestato al Comune di Elmas – Servizio tesoreria comunale, indicando la seguente causale del versamento: "Pagamento Ordinanza-Ingunzione" con indicato il numero e la data della presente ordinanza.

- Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata o trasmessa da parte degli interessati entro **7 (sette) giorni** dall'avvenuto versamento al Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Elmas via del Pino Solitario snc – 09030 Elmas;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata agli interessati con le forme e le modalità stabilite dalla vigente normativa;
- Che gli atti del presente procedimento siano detenuti dal Servizio Polizia Amministrativa e siano resi disponibili agli interessati nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza Ingunzione potrà essere proposta opposizione nanti il Giudice di Pace di Cagliari entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto ma che, comunque l'opposizione NON ne sospende l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della L n. 689/1981.

Il Responsabile del Settore
Dr. Marco Pili

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

1) Si attesta che il presente provvedimento è stato spedito in data ___/04/2008 dall'Ufficio Postale del Comune di Elmas al sig. Carta Franco, responsabile Società Metro Italia Cash and Carry – punto vendita Elmas, viale Elmas n. 208- 09030 ELMAS, per la notifica a mezzo servizio postale (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 890 del 20.11.1982 e successive modificazioni ed integrazioni).

2) Si attesta che il presente provvedimento è stato spedito in data ___/04/2008 dall'Ufficio Postale del Comune di Elmas alla Società Metro Italia Cash and Carry – viale Elmas n. 208- 09030 ELMAS, per la notifica a mezzo servizio postale (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 890 del 20.11.1982 e successive modificazioni ed integrazioni).

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver
oggi 10 MAR 2008 notificato copia dell'atto che
precede al UFF. P.M. SEDE

PROT. N. 172 U.M.

IL RELATORE
(Dr. Marco Pili)

Elmas, 10.03.2011
MP/mp



IL MESSO COMUNALE
Pirrello Damiano